SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2462)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 10 marzo 1976 (V. Stampato n. **4297**)

presentato dal Ministro delle Finanze (VISENTINI)

di concerto col Ministro del Tesoro (COLOMBO)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(ANDREOTTI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l'11 marzo 1976

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, recante norme per l'attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze e per il funzionamento dell'anagrafe tributaria

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma secondo, della Costituzione, recante norme per l'attuazione del sistema

informativo del Ministero delle finanze e per il funzionamento dell'anagrafe tributaria, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:

« Al funzionamento dell'anagrafe tributaria il Ministero delle finanze provvede mediante un sistema informativo basato sull'impiego di apparecchiature elettroniche centrali, periferiche e di trasmissione dei dati.

L'attività amministrativa e la conduzione tecnica del sistema informativo sono demandate a centri informativi istituiti nell'ambito delle direzioni generali, operanti in collegamento con gli uffici periferici ed interconnessi in modo da consentire lo scambio delle informazioni.

I centri assolvono i compiti dell'anagrafe tributaria nei settori di competenza delle rispettive direzioni generali, provvedendo alla raccolta, elaborazione e archiviazione dei dati e delle notizie necessarie. A tal fine curano l'automazione dei servizi e delle procedure amministrative, da realizzare in modo coordinato e secondo criteri intesi a rendere più sollecita ed efficace l'attività dell'amministrazione finanziaria con particolare riguardo alla rilevazione della materia imponibile ed all'accertamento dei tributi. I centri collaborano altresì all'addestramento e all'aggiornamento del personale per le esigenze del sistema informativo ».

All'articolo 2, il secondo ed il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri, possono essere istituiti nell'ambito di direzioni generali, diverse da quelle indicate nel primo comma, altri centri informativi per un numero non superiore a 4. L'istituzione di tali centri è attuata in relazione allo sviluppo del processo di automazione dei servizi e delle procedure amministrative.

Per esigenze di semplificazione delle procedure e di ampliamento delle fonti di acquisizione dei dati e delle notizie utili all'ana-

grafe tributaria, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, può essere autorizzato il collegamento del sistema informativo del Ministero delle finanze con sistemi informativi di altre amministrazioni dello Stato ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

- « Con apposita convenzione, stipulata per il periodo di tempo occorrente alla completa funzionalità del sistema informativo di cui all'articolo 1 del presente decreto e comunque per una durata non superiore a cinque anni, possono essere affidate ad una società specializzata:
- a) la realizzazione del sistema informativo, compresa l'acquisizione delle apparecchiature e degli impianti nonchè delle strutture immobiliari per la installazione delle apparecchiature centrali;
- b) la conduzione tecnica del sistema informativo e precisamente: le attività di ricerca e sviluppo necessarie alla schematizzazione delle procedure, come definite dai centri informativi, ed alla successiva trasformazione in insiemi di istruzioni formanti i programmi di macchina; la definizione della struttura degli archivi e delle norme operative per l'accesso alle informazioni in essi contenute in applicazione delle procedure eseguite dalle apparecchiature centrali; la pianificazione ed esecuzione di tutte le operazioni per il funzionamento delle apparecchiature centrali in relazione alle esigenze poste dagli uffici centrali e periferici.

La società affidataria deve essere costituita con prevalente partecipazione statale, anche indiretta. I suoi amministratori e sindaci non possono essere soci di società esercenti imprese produttrici di apparecchiature elettroniche nè avere con queste rapporti di lavoro anche autonomo.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a stipulare la convenzione a norma dell'articolo 17, commi quarto e decimo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni.

L'attività della società affidataria deve essere svolta secondo i criteri ed in confor-

mità degli obiettivi fissati dall'Amministrazione finanziaria sotto la vigilanza delle direzioni generali nel cui ambito sono istituiti i centri informativi.

I dipendenti della società affidataria comunque addetti alla realizzazione e conduzione tecnica del sistema informativo sono tenuti a mantenere il segreto di ufficio. In caso di violazione di tale dovere si applicano le disposizioni dell'articolo 326 del codice penale.

Resta salva in ogni caso la facoltà del Ministro delle finanze di affidare al consorzio nazionale tra gli esattori delle imposte dirette in carica il servizio di meccanizzazione dei ruoli ai sensi dell'articolo 12 della legge 13 giugno 1952, n. 693, nonchè i compiti di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

Al consorzio suddetto può essere altresì affidata l'attività di mera rilevazione dei dati risultanti dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Si applicano in tal caso le disposizioni del secondo comma dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, aggiunto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1975, n. 483 ».

All'articolo 4, al primo comma, sono soppresse le parole: « periodiche e ».

Art. 2.

È istituita una Commissione di parlamentari avente il compito della vigilanza sull'anagrafe tributaria.

La Commissione è composta di undici membri designati dai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Art. 3.

Le disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, da emanare ai sensi

dell'articolo 17, secondo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni, possono anche derogare all'articolo 6 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, quale modificato dalla legge di conversione 14 agosto 1974, n. 354, al fine di determinare gli obblighi di indicazione del numero di codice fiscale con riguardo alla effettiva rilevanza degli atti e dei dati indicativi di capacità contributiva e di evitare inutili duplicazioni.

Art. 4.

Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi del quarto comma dell'articolo 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, modificato dall'articolo 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si provvederà alla unificazione dei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva di cui alla legge 15 giugno 1965, n. 703, al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593, ed alle tabelle A e C allegate alla legge 4 agosto 1975, n. 397, disponendosi che gli impiegati dei predetti ruoli unici e quelli dei ruoli delle carriere direttiva ed ausiliaria indicati, rispettivamente, nei quadri n. 1 e n. 4 annessi alla legge 15 giugno 1965, n. 703, come modificati dalla legge 4 agosto 1975, n. 397, nonchè agli operai del ruolo indicato nella tabella C allegata alla stessa legge 4 agosto 1975, n. 397, possono essere addetti a svolgere servizi di meccanografia presso qualsiasi ufficio dell'Amministrazione finanziaria.

Fino a quando non sarà entrato in vigore il decreto previsto dal precedente comma, gli impiegati dei ruoli indicati nello stesso comma possono essere destinati, anche in deroga all'ultimo comma dell'articolo 56 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a prestare servizio presso uffici dell'Amministrazione finanziaria diversi da quelli per i quali i ruoli predetti sono stati istituiti, per l'esercizio di mansioni e di compiti di meccanografia propri della carriera e della qualifica di appartenenza.

Art. 5.

Il Ministro delle finanze può autorizzare l'organizzazione e lo svolgimento, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti, società ed istituti specializzati nella materia, di corsi di addestramento ed aggiornamento e di seminari di studi per l'applicazione dei sistemi informativi all'ordinamento ed al funzionamento dell'Amministrazione finanziaria. Ai predetti corsi e seminari di studi sono chiamati a partecipare impiegati appartenenti a ruoli anche diversi da quelli indicati nel precedente articolo 4.

Allo stanziamento previsto dall'ottavo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, prorogato dal primo comma dell'articolo 17 della legge 4 agosto 1975, n. 397, fanno carico, oltre alle spese previste da tale ultima disposizione, anche:

- 1) le spese occorrenti per l'applicazione della disposizione del precedente comma;
- 2) le spese per la divulgazione del nuovo sistema tributario, fino ad un massimo di lire cinquecento milioni per ciascun esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Nelle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte sul reddito gli ammontari dei singoli redditi e delle relative deduzioni devono essere indicati nelle esposizioni riepilogative, sulla base delle quali vengono commisurate le corrispondenti imposte, con arrotondamento a mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento e per eccesso se è superiore. Con i medesimi criteri è arrotondato l'ammontare delle corrispondenti imposte.

-- 7 --

DECRETO-LEGGE

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 2 febbraio 1976.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di emanare norme per l'attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze e per il funzionamento dell'anagrafe tributaria;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

DECRETA:

Art. 1.

Per il funzionamento dell'anagrafe tributaria il Ministero delle finanze si avvale di un sistema informativo basato sull'impiego di appa recchiature elettroniche centrali, periferiche e di trasmissione dei dati

Il sistema si articola in centri informativi istituiti nell'ambito delle direzioni generali in collegamento con i rispettivi uffici periferici. I centri sono tra essi collegati in modo da consentire lo scambio delle informazioni.

Ogni centro assolve i compiti dell'anagrafe tributaria nel settore di propria competenza provvedendo alla raccolta, elaborazione e archi viazione dei dati e delle notizie necessarie. A tale fine provvede alla automazione dei servizi e delle procedure amministrative da realizzaro in modo coordinato e secondo criteri intesi a rendere più sollecita ed efficace l'attività dell'amministrazione finanziaria con particolare inguardo alla rilevazione della materia imponibile ed all'accertamento dei tributi.

Il Ministro delle finanze adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza degli archivi contro manomissioni o interventi non autorizzati e per impedire l'illegittima utilizzazione dei dati e delle notizie acquisite attraverso il sistema informativo.

Art. 2.

Sono istituiti i centri informativi della Direzione generale delle imposte dirette, della Direzione generale delle tasse e imposte indi

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPROVATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Al funzionamento dell'anagrafe tributaria il Ministero delle finanze provvede mediante un sistema informativo basato sull'impiego di apparecchiature elettroniche centrali, periferiche e di trasmissione dei dati.

L'attività amministrativa e la conduzione tecnica del sistema informativo sono demandate a centri informativi istituiti nell'ambito delle direzioni generali, operanti in collegamento con gli uffici periferici ed interconnessi in modo da consentire lo scambio delle informazioni.

I centri assolvono i compiti dell'anagrafe tributaria nei settori di competenza delle rispettive direzioni generali, provvedendo alla raccolta, elaborazione e archiviazione dei dati e delle notizie necessarie. A tal fine curano l'automazione dei servizi e delle procedure amministrative, da realizzare in modo coordinato e secondo criteri intesi a rendere più sollecita ed efficace l'attività dell'amministrazione finanziaria con particolare riguardo alla rilevazione della materia imponibile ed all'accertamento dei tributi. I centri collaborano altresì all'addestramento e all'aggiornamento del personale per le esigenze del sistema informativo.

Identico.

(Segue: Testo del decreto-legge)

rette sugli affari e della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari.

Con decreto del Ministro delle finanze è determinato il contingente di personale dell'amministrazione finanziaria destinato a ciascun centro e di quello addetto ai terminali periferici e sono stabilite le funzioni del centro medesimo.

Il Ministro delle finanze può, con proprio decreto, avuto riguardo allo sviluppo del processo di automazione dei servizi e delle procedure amministrative, istituire centri informativi nell'ambito di altre direzioni generali. Per esigenze di semplificazione delle procedure e di ampliamento delle fonti di acquisizione di dati e notizie utili all'anagrafe tributaria può altresì autorizzare collegamenti con sistemi informativi di altre amministrazioni dello Stato.

Art. 3.

Con apposita convenzione possono essere affidate ad una società specializzata a prevalente partecipazione statale, anche indiretta:

- a) la realizzazione e la conduzione tecnica del sistema informa tivo di cui all'anticolo 1, compresa la gestione delle apparecchiature centrali;
- b) l'acquisizione delle apparecchiature e degli impianti nonche delle strutture immobiliari per la installazione delle apparecchiature centrali.

La prima convenzione è stipulata a norma dell'articolo 17, commi quarto e decimo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni, per il periodo occorrente alla completa funzionalità del sistema e comunque per una durata non superiore a cinque anni.

L'attività della società affidataria deve essere svolta secondo i criteri ed in conformità degli obiettivi fissati dall'amministrazione finan

(Segue: Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati)

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri, possono essere istituiti nell'ambito di direzioni generali, diverse da quelle indicate nel primo comma, altri centri informativi per un numero non superiore a 4. L'istituzione di tali centri è attuata in relazione allo sviluppo del processo di automazione dei servizi e delle procedure amministrative.

Per esigenze di semplificazione delle procedure e di ampliamento delle fonti di acquisizione dei dati e delle notizie utili all'anagrafe tributaria, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, può essere autorizzato il collegamento del sistema informativo del Ministero delle finanze con sistemi informativi di altre amministrazioni dello Stato.

Art. 3.

Con apposita convenzione, stipulata per il periodo di tempo occorrente alla completa funzionalità del sistema informativo di cui all'articolo 1 del presente decreto e comunque per una durata non superiore a cinque anni, possono essere affidate ad una società specializzata:

- a) la realizzazione del sistema informativo, compresa l'acquisizione delle apparecchiature e degli impianti nonchè delle strutture immobiliari per la installazione delle apparecchiature centrali;
- b) la conduzione tecnica del sistema informativo e precisamente: le attività di ricerca e sviluppo necessarie alla schematizzazione delle procedure, come definite dai centri informativi, ed alla successiva trasformazione in insiemi di istruzioni formanti i programmi di macchina; la definizione della struttura degli archivi e delle norme operative per l'accesso alle informazioni in essi contenute in applicazione delle procedure eseguite dalle apparecchiature centrali; la pianificazione ed esecuzione di tutte le operazioni per il funzionamento delle apparecchiature centrali in relazione alle esigenze poste dagli uffici centrali e periferici.

La società affidataria deve essere costituita con prevalente partecipazione statale, anche indiretta I suoi amministratori e sindaci non possono essere soci di società esercenti imprese produttrici di apparecchiature elettroniche nè avere con queste rapporti di lavoro anche autonomo

Il Ministro delle finanze è autorizzato a stipulare la convenzione a norma dell'articolo 17, commi quarto e decimo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni.

L'attività della società affidataria deve essere svolta secondo i criteri ed in conformità degli obiettivi fissati dall'Amministrazione finan

(Segue: Testo del decreto-legge)

ziaria e sotto la vigilanza delle drezioni generali nel cui ambito sono istituiti i centri informativi i quali esercitano le funzioni ad essi attri buite a norma del secondo comma dell'articolo 2.

I dipendenti della società affudataria comunque addetti alla realiz zazione, gestione e conduzione tecnica del sistema informativo soro tenuti a mantenere il segreto di ufficio. In caso di violazione di tale dovere si applicano le disposizioni dell'articolo 326 del codice penale

Resta salva in ogni caso la facoltà del Ministro delle finanze di affidare al Consorzio nazionale tra gli esattori delle imposte dirette in carica il servizio di meccanizzazione dei ruoli ai sensi dell'articolo 12 della legge 13 giugno 1952, n. 693, nonchè i compiti di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

Al consorzio suddetto può essere altresì affidata l'attività di mera rilevazione dei dati risultanti dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 4.

A decorrere dal 1º gennaio 1977 sulla dichiarazione da presentare agli effetti delle imposte sul reddito e dal 1º luglio 1977 sulle dichiarazioni periodiche e annuali da presentare agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto deve essere indicato il numero di codice fiscale del dichiarante:

- a) dalle persone fisiche che hanno presentato la dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1974, escluse le persone che hanno presentato il certificato sostitutivo della dichiarazione e quelle i cui redditi sono stati imputati ad altri;
 - b) dai soggetti diversi dalle persone fisiche.

Per tutti gli atti previsti dalle disposizioni del decreto del Presi dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, e per tutti i soggetti che vi sono tenuti secondo le suddette disposizioni l'obbligo della indicazione del numero di codice fiscale ha effetto dal 1º gennaio 1978.

Art. 5.

Le spese derivanti dall'applicazione del presente decreto sono poste a carico del capitolo 6041 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1976 e del corrispodente capitolo di bilancio per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati)

ziaria sotto la vigilanza delle direzioni generali nel cui ambito sono istituiti i centri informativi

I dipendenti della società affidataria comunque addetti alla realizzazione e conduzione tecnica del sistema informativo sono tenuti a mantenere il segreto di ufficio. In caso di violazione di tale dovere si applicano le disposizioni dell'articolo 326 del codice penale.

Identico.

Al consorzio suddetto può essere altresì affidata l'attività di mera rilevazione dei dati risultanti dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Si applicano in tal caso le disposizioni del secondo comma dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, aggiunto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1975, n. 483.

Art. 4.

A decorrere dal 1º gennaio 1977 sulla dichiarazione da presentare agli effetti delle imposte sul reddito e dal 1º luglio 1977 sulle dichiarazioni annuali da presentare agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto deve essere indicato il numero di codice fiscale del dichiarante:

- a) identica;
- b) identica.

Identico.

Art. 5.

Identico.

(Segue: Testo del decreto-legge)

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ita liana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1976.

LEONE

Moro — Visentini — Colombo — Andreotts

Visto, il Guardasigilli: REALE.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati)

Art. 6.

Identico.